

## **LA RIFORMA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA: LE DUE PROPOSTE DI LEGGE A CONFRONTO**

Il servizio idrico può essere definito come “servizio universale”, per il quale deve essere garantita parità di accesso e per il quale è necessario elaborare una riforma che consenta una gestione sostenibile sotto il profilo ambientale, economico, finanziario e dell’equità sociale.

La riforma, in attuazione di alcune recenti norme in materia di servizio idrico ed in considerazione della estrema criticità economica, finanziaria e di qualità in cui attualmente versa la gestione del servizio idrico integrato, dovrà introdurre alcuni correttivi alla legislazione regionale di settore.

In particolare dal 1 aprile 2011 sono soppresse le autorità d’ambito ed è da considerarsi nullo qualsiasi loro atto successivo a tale data. È demandato alle regioni, entro il 31 marzo 2011, il compito di riattribuire, con apposita norma, le funzioni già esercitate dall’autorità d’ambito.

La riforma dovrà inoltre, dare attuazione alle disposizioni contenute nella L. 244 del 2007 che prevedeva la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali entro il 1 luglio 2008, secondo i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa.

	<b>Disegno di legge n° 191 presentato dalla Giunta Regionale</b>	<b>Proposta di legge n° 229</b>
<b>FINALITÀ</b>	L'art. 1 prevede l'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali che sopprimono l'Autorità d'Ambito <sup>1</sup> .	L'art.1 prevede, oltre alla riattribuzione dei poteri prima in capo all'Autorità d'Ambito, la ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali nel rispetto dei principi di efficienza e ottimalità <sup>2</sup> .
<b>DIMENSIONE DELL'AMBITO</b>	L'art. 3 prevede la riconferma dell'ambito unico. Nella relazione al disegno di legge i proponenti valutano il frazionamento del territorio in più ambiti contrario alle raccomandazioni ed ai parametri di accrescimento dell'efficienza suggerite dalle norme e dagli indirizzi nazionali.	Il dimensionamento ottimale dell'ambito territoriale di gestione del servizio idrico è sia un dettato normativo che un prerequisito per l'efficienza della gestione del servizio idrico. Determinare la dimensione ottimale è fondamentale per raggiungere efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio del gestore. La tesi che per migliorare l'efficienza del servizio idrico fosse sufficiente creare un ambito unico è stata smentita dai fatti. L'art. 2 provvede ad una modifica sostanziale di quanto previsto dalla Regione Sardegna con la L.R 17 ottobre 1997, n. 29, che aveva individuato un unico ambito territoriale come ottimale per l'intera isola.
<b>DIMENSIONE DELL'AMBITO</b>	Non è previsto alcun criterio a supporto della scelta dell'ambito unico	Lo stesso l'art. 2 non indica quanti debbano essere gli ambiti ottimali della Sardegna ma individua un criterio per definire l'ottimalità degli stessi: sono ambiti ottimali quelli che determinano il livello minimo dei costi medi unitari di gestione. Dagli studi in materia di efficienza del servizio idrico integrato emerge che, sia per numero di abitanti che per metri cubi erogati, l'ATO Sardegna non ha una dimensione ottimale e, quindi, non ottempera a quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e dalla legge 36/1994 (legge Galli). Pertanto il male che affligge il servizio idrico integrato è proprio il "gigantismo" dell'ambito e, di conseguenza, del gestore.

<sup>1</sup> Art. 4, comma 36 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)", inerente l'impegno per la presentazione di apposito disegno di legge di modifica della L.R. n. 29/1997 sul Servizio Idrico Integrato. Art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010, n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", inerente la prevista soppressione delle Autorità d'Ambito al 31 dicembre 2010.

<sup>2</sup> Art. 2 comma 38 della L. 244 del 2007.

	<b>Disegno di legge n° 191 presentato dalla Giunta Regionale</b>	<b>Proposta di legge n° 229</b>
<b>DIMENSIONE DELL'AMBITO</b>	Non è previsto alcun parametro per valutare l'ottimalità dell'ambito unico	L'art.2 individua gli aspetti fisici, demografici e tecnici che devono essere quantificati per individuare la dimensione degli ambiti ottimali. In altre parole, è necessario valutare quanti metri cubi d'acqua possono essere erogati e quanti abitanti devono essere serviti all'interno di uno stesso ambito in rapporto alla densità demografica ed all'estensione territoriale, compatibilmente con i bacini ed i sub-bacini idrografici. Gli effetti disastrosi della scelta dell'ambito unico, effettuata senza alcun criterio oggettivo, risultano evidenti dai dati contabili del gestore: nel 2009, infatti, senza i contributi regionali le perdite di Abbanoa sarebbero circa 50 milioni di euro, mentre i debiti totali, superando i 634 milioni di euro, sono più che triplicati in 5 anni.
<b>POTERE D'INDIRIZZO</b>	L'art. 2 prevede l'affidamento dei poteri d'indirizzo attualmente in capo all'Autorità d'Ambito all'Autorità del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, incardinata nell'Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale. I proponenti, infatti, ritengono che il conseguimento degli obiettivi proposti dal legislatore nazionale possano meglio perseguirsi integrando nella organizzazione regionale i compiti precedentemente affidati all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.	L'art. 3, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa nazionale, prevede che il potere d'indirizzo in materia di risorse idriche venga esercitato, senza alcun compenso aggiuntivo, dai rappresentanti di Province e Comuni ricadenti in ciascun ambito. La soppressione dell'Autorità d'Ambito, infatti, non fa venir meno la potestà degli enti locali in materia d'indirizzo per le risorse idriche.

	<b>Disegno di legge n° 191 presentato dalla Giunta Regionale</b>	<b>Proposta di legge n° 229</b>
<b>POTERE D'INDIRIZZO</b>	<p>L'art. 3 individua gli organi dell'Autorità del Servizio idrico integrato della Sardegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Comitato d'Ambito, composto da tre Assessori Regionali e tre Sindaci ognuno in rappresentanza di Comuni di diverse fasce di popolazione. La presidenza del Comitato è affidata ad uno dei tre Assessori il cui voto prevale in caso di parità;</li> <li>• la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna, incardinata nell'ufficio di Presidenza della Giunta Regionale, che esercita le funzioni di segreteria tecnica.</li> </ul>	<p>L'art. 4 prevede l'istituzione di tante Conferenze d'Ambito del Servizio Idrico Integrato quanti saranno gli ambiti ottimali individuati, nel rispetto sia del criterio del taglio dei costi, sia del principio di sussidiarietà che vuole l'esercizio delle funzioni al livello amministrativo più vicino al cittadino. Per ciascuna Conferenza è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Comitato Esecutivo composto dal Presidente di ciascuna Provincia e dal 10% dei Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale. Qualora gli ambiti ottimali risultino sovra provinciali, è garantita la rappresentanza di tutti i territori compresi nell'ambito. I componenti del Comitato Esecutivo vengono eletti da tutti i rappresentanti degli enti locali che costituiscono la Conferenza d'Ambito;</li> <li>• il Segretariato Permanente della Conferenza fornisce supporto tecnico al Comitato Esecutivo e dà esecuzione agli indirizzi dei rappresentanti degli enti locali. Il segretariato tecnico è costituito con il personale in capo all'ATO e con il supporto del personale degli enti locali costituenti la conferenza.</li> </ul>
<b>GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	L'Art. 3 prevede la scelta di un gestore unico.	Gli art. 4 e 5 prevedono la scelta di un gestore per ogni ambito territoriale ottimale individuato.
<b>PERSONALE AATO</b>	L'art. 4 prevede l'assegnazione del personale non dirigenziale alla Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico.	L'art. 6 prevede il passaggio del personale AATO ai Segretariati Permanenti, con la formula dell'incentivo alla mobilità a carico del bilancio regionale.

	<b>Disegno di legge n° 191 presentato dalla Giunta Regionale</b>	<b>Proposta di legge n° 229</b>
<b>ABBANOVA</b>	<p>L'art. 6 si preoccupa di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria della Regione Sardegna nel capitale sociale di Abbanoa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato, con una spesa di 14 milioni di euro da destinare alla capitalizzazione. È inoltre previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro finalizzato alla costituzione di un fondo di garanzia presso SFIRS per consolidare i debiti di Abbanoa e garantire le azioni possedute dalla Regione. La costituzione del suddetto fondo è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea del Gestore delle necessarie modifiche allo statuto tese a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedere l'affidamento delle competenze gestorie esclusivamente ad un amministratore unico, la cui nomina avviene su designazione dell'Autorità del Servizio Idrico Integrato;</li> <li>• qualificare i quorum deliberativi dell'Assemblea del Gestore, sia ordinaria che straordinaria, al fine di rendere determinante il voto del socio Regione Sardegna nelle materie indicate dall'Autorità del Servizio Idrico Integrato.</li> </ul>	<p>L'art. 8 rimanda a successivi provvedimenti normativi la definizione del futuro di Abbanoa, in attesa che vengano definiti ambiti realmente ottimali e quindi efficienti, individuati sulla base di approfonditi studi tecnico - scientifici.</p> <p>In ogni caso tali provvedimenti normativi dovranno rispettare le disposizioni nazionali vigenti in materia, che individuano i Comuni come unici soggetti pubblici partecipanti alle società di gestione del servizio idrico.</p> <p>La partecipazione della Regione Sardegna dovrebbe essere, infatti, solo temporanea come espressamente previsto nello statuto di Abbanoa.</p>

In sintesi, il disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale pare finalizzato a consolidare l'accentramento dei poteri di indirizzo, gestione e controllo dell'acqua in capo alla Regione, ignorando i principi di sussidiarietà, adeguatezza ed ottimalità. Per contro, la proposta di legge n° 229 prevede una riorganizzazione del Sistema Idrico Integrato che rispetti i principi di cui sopra, sanciti dalla Costituzione e dalle normative nazionali in materia di servizio idrico, e ridefinisca gli ambiti in maniera realmente ottimale. In altre parole, il conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dovranno essere perseguiti con la realizzazione di organismi che non generino ulteriori costi per la comunità ma, al contrario, consentano di ridurre quelli attualmente sostenuti.

Le differenze sostanziali tra le due proposte di legge che incidono profondamente sulla futura organizzazione del servizio idrico integrato della Sardegna riguardano il dimensionamento degli ambiti, il potere d'indirizzo e la gestione del servizio e possono essere ricapitolati come segue:

	<b>Disegno di legge n°191 presentato dalla Giunta Regionale</b>	<b>Proposta di legge n° 229</b>
<b>DIMENSIONE DELL'AMBITO</b>	Ambito Unico Regionale.	Ambiti territoriali ottimali definiti sulla base di approfonditi studi scientifici che definiscano i parametri ottimali da rispettare.
<b>POTERE D'INDIRIZZO</b>	Potere d'indirizzo in capo alla Regione.	Potere d'indirizzo in capo agli enti locali, come previsto dalla normativa nazionale.
<b>GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	Acquisizione del controllo del gestore unico Abbanoa da parte della Regione.	Definizione di gestori efficienti e coerenti con gli ambiti territoriali ottimali i cui soci siano esclusivamente gli enti locali come previsto dalla normativa nazionale.